

DETERMINAZIONE N. 173/DAGR/2019

PROROGA DEL TERMINE DEL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA, RETI E AMBIENTE PER L'ANNO 2019 PER GLI ESERCENTI DEI SERVIZI NEL SETTORE DEL CICLO DEI RIFIUTI

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AFFARI GENERALI E RISORSE

Visti

- la legge 14 novembre 1995 n. 481 e sue successive modificazioni ed integrazioni (di seguito legge n. 481/95);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito Autorità) del 30 luglio 2019 n. 355/2019/A con cui si è determinata la misura del contributo per il funzionamento dell'Autorità per l'anno 2019 dovuta dai soggetti operanti nei settori di propria competenza e l'aggiornamento delle modalità di versamento e comunicazione dei dati relativi alla contribuzione (di seguito deliberazione 355/2019/A);
- il decreto di esecutività della deliberazione 355/2019/A del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2019 con il quale, fra l'altro, si raccomanda all'Autorità di adottare ogni utile iniziativa tesa ad attenuare le criticità che potrebbero emergere in conseguenza del versamento di due annualità contributive relative al biennio 2018-2019 nel settore del ciclo dei rifiuti;
- la determinazione 17 dicembre 2019, 170/DAGR/2019 (di seguito: determinazione 170/DAGR/2019) e il relativo Allegato A con cui vengono fissate le istruzioni tecniche agli operatori dei settori dell'energia elettrica, del gas, dei servizi idrici e del ciclo dei rifiuti per il versamento e comunicazione del contributo per il funzionamento dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente per l'anno 2019 e il termine di versamento del contributo di funzionamento da parte di tutti i soggetti obbligati al versamento;
- il vigente Protocollo di intesa tra l'Autorità e la Guardia di Finanza.

Considerato che:

- l'Autorità - giusta deliberazione 355/2019/A - ha tra l'altro stabilito di dare mandato al Direttore della Direzione Affari Generali e Risorse dell'Autorità affinché fornisca, tramite pubblicazione sul sito internet dell'Autorità, le necessarie istruzioni tecniche agli operatori dei settori dell'energia elettrica, del gas, dei servizi idrici e del ciclo dei rifiuti per il versamento e comunicazione del contributo.

Considerato altresì che:

- la determinazione 170/DAGR/2019 ha fissato il termine di versamento del contributo di funzionamento per tutti i settori per l'anno 2019 al 27 dicembre 2019;
- le Associazioni imprenditoriali del settore del ciclo dei rifiuti, vista la prima attuazione del processo di versamento a carico degli operatori hanno segnalato la difficoltà di adempiere soprattutto in sede di prima attuazione e, in aggiunta, per due annualità, con tempistiche ravvicinate, richiedendo la proroga del termine di versamento.

Ritenuto che:

- sia opportuno prorogare il termine di versamento dovuto dagli esercenti dei servizi del settore del ciclo dei rifiuti stabilendo, come richiesto da Associazioni degli operatori, la data del 17 gennaio 2020 quale termine ultimo del versamento del contributo e confermando la data del 28 febbraio 2020 quale termine per l'invio, tramite il sistema informatico di comunicazione dell'Autorità, dei dati relativi alla contribuzione;
- sia inoltre opportuno integrare l'Allegato A alla determinazione 170/DAGR/2019 in materia di attività del settore del ciclo dei rifiuti

DETERMINA

1. di prorogare alla data del 17 gennaio 2020 il termine ultimo del versamento del contributo da parte degli esercenti dei servizi del settore del ciclo dei rifiuti;
2. di confermare la data del 28 febbraio 2020 quale termine per l'invio, tramite il sistema informatico di comunicazione dell'Autorità, dei dati relativi alla contribuzione
3. di integrare l'Allegato A alla determinazione 170/DAGR/2019 con le modifiche come da testo allegato alla presente determinazione per i soggetti obbligati esercenti nel settore del ciclo dei rifiuti;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità.

Milano, 19 dicembre 2019

Il Direttore
Alessandro Aronica